

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 111/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 47pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Piergiulio PORAZZA, Presidente della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., Valter CAMPARO, Direttore Sportivo della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., Jedaías CAPUCHO NEVES, calciatore tesserato della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l. e della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
  - Piergiulio PORAZZA per aver interagito, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2014, per il tramite del direttore sportivo della propria società, con l’agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il tesseramento del calciatore Jedaías CAPUCHO NEVES per la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori;
  - Valter CAMPARO per aver interagito, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2014, con l’agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il tesseramento del calciatore Jedaías CAPUCHO NEVES per la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori;
  - Jedaías CAPUCHO NEVES per aver interagito, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2014, con l’agente di calciatori Sig. Fabrizio MATTINA, per la promozione e lo sviluppo della trattativa per il proprio tesseramento con la società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., in violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. anche in relazione al disposto dell’art. 100, comma 3, N.O.I.F. e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti di Calciatori;
  - ACQUI CALCIO 1911 S.r.l. per responsabilità oggettiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piergiulio PORAZZA nell’interesse proprio e della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l., del Sig. Valter CAMPARO, del Sig. Jedaías CAPUCHO NEVES;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle sanzioni di gg. 40 di inibizione nei confronti del Sig. Piergiulio PORAZZA, di 2 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Valter CAMPARO, di

2 giornate di squalifica nei confronti del Sig. Jedaias CAPUCHO NEVES, e di € 3.000,00 di ammenda nei confronti della società ACQUI CALCIO 1911 S.r.l..

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio